



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE

DELIBERAZIONE n. 102 data 03-02-2022
PROPOSTA n. 253 data 01-02-2022

Struttura proponente: UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Responsabile del procedimento: MINUTELLA NICOLETTA
Responsabile struttura proponente: MINUTELLA NICOLETTA

Oggetto: Approvazione dell' "Accordo per attività chirurgica nell'ambito del trapianto di polmone" tra l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana

Immediatamente eseguibile: SI



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

OGGETTO: Approvazione dell' "Accordo per attività chirurgica nell'ambito del trapianto di polmone" tra l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana

II DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 del 18/12/2020

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 15 della Legge n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii. il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, nel rispetto della legge e dell'interesse pubblico istituzionalmente perseguito;

Visto l'art. 16 della legge n. 91 del 1 aprile 1999 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti" e ss.mm.ii. che ai commi 1 e 2 attribuisce alle Regioni il compito di individuare, tra le strutture sanitarie accreditate, quelle idonee all'esercizio dell'attività di trapianto e di provvedere, ogni due anni, alla verifica della qualità e dei risultati ottenuti;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Regione Toscana:

- la D.G.R. Toscana n.1450 del 17/12/2018 che istituisce la nuova organizzazione del Sistema toscano del *procurement*, trapianto e gravi insufficienze d'organo, con l'obiettivo di garantire un approccio sistematico e strutturato nella gestione delle gravi insufficienze di organo, secondo un modello a rete, come previsto dal D.M. 19 novembre 2015;
- la D.G.R. Toscana n. 472 del 04/05/2021 definisce il percorso di autorizzazione e accreditamento dei Programmi regionali di trapianto di organi in riferimento a quanto richiamato nell'Accordo Stato-Regioni (Rep. Atti n. 16/CSR del 24/01/2018), prevedendo espressamente la possibilità di costituire équipe interaziendali, quale scelta strategica regionale per perseguire la realizzazione di un sistema a rete;
- la D.G.R. Toscana n. 568 del 24/05/2021 che approva i requisiti di esercizio e di accreditamento per le strutture della rete regionale trapiantologia;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese (nel seguito, AOU Senese) n.590 del 28/5/2021, avente a oggetto "Disposizioni in merito alla gestione delle risorse umane impegnate nell'attività di trapianto di polmone" e la procedura sanitaria "A.DS.PA.160 del 23.4.2021" denominata "Percorso clinico assistenziale del paziente candidato al trapianto di polmone", che approva lo specifico percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) oggetto di aggiornamento dalle Parti per la definizione del percorso interaziendale;

Considerato che:



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

- l'AOU Senese è la struttura ospedaliera sede del Centro regionale autorizzato per il trapianto di polmone nell'ambito dello specifico programma regionale e sede del Centro di riferimento regionale delle Malattie Rare del Polmone; inoltre è depositaria della lista di attesa dei candidati al trapianto di polmone;
- presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (nel seguito, AOU Pisana) viene svolta attività di chirurgia toracica e presso la stessa Azienda ha sede il Centro della Rete Toscana Malattie Rare Polmonari Interstiziali con la presa in carico di pazienti elettivi per il Trapianto di polmone;
- l'AOU Senese e l'AOU Pisana intendono consolidare le attività in essere presso le proprie strutture, rafforzandole e incrementandole attraverso la sinergia e l'interazione fra le stesse, ponendo a valore comune le competenze di alto livello, professionali e tecnologiche, presenti nelle distinte sedi, in un'ottica integrata di Rete trapiantologica regionale;
- l'AOU Senese e l'AOU Pisana ritengono opportuno definire una collaborazione relativa al percorso di trapianto di polmone atta a implementare lo specifico programma regionale, migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie, favorire una crescita della cultura della donazione del trapianto e implementare la rete di esperti afferenti al programma di trapianto del polmone, anche attraverso la mobilità temporanea dei professionisti tra le due sedi per l'attività valutativa, chirurgica di trapianto, di ricerca e di formazione;

Visto lo schema di “Accordo per attività chirurgica nell'ambito del trapianto di polmone”, Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, definito congiuntamente tra le Parti;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra premesso e specificato, approvare lo schema di “Accordo per attività chirurgica nell'ambito del trapianto di polmone”, Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, e procedere alla successiva sottoscrizione;

Dato atto che per le attività oggetto di collaborazione che si svolgeranno presso l'AOU Senese, la stessa corrisponderà all'AOU Pisana, a titolo di rimborso dei costi sostenuti, un importo forfettario di 650 euro per trapianto singolo e un importo forfettario di 1.200 euro per trapianto bilaterale;

Ritenuto opportuno dare mandato al Direttore Sanitario di individuare la struttura aziendale competente a trasmettere le attestazioni degli interventi effettuati alla AOU Pisana;

Dato atto che il dirigente proponente, anche in veste di responsabile del procedimento, Dott.ssa Nicoletta Minutella, Direttore della UOC Affari Generali e Legali, per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario., ciascuno per quanto di competenza;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

- 1) di approvare lo schema di “Accordo per attività chirurgica nell'ambito del trapianto di polmone”, Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, e procedere alla successiva sottoscrizione;
- 2) di dare atto che per le attività oggetto di collaborazione che si svolgeranno presso l'AOU Senese, la stessa corrisponderà all'AOU Pisana, a titolo di rimborso dei costi sostenuti, un importo



Delibera firmata digitalmente



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

forfettario di 650 euro per trapianto singolo e un importo forfettario di 1.200 euro per trapianto bilaterale;

3) di dare mandato al Direttore Sanitario di individuare la struttura aziendale competente a trasmettere le attestazioni degli interventi effettuati alla AOU Pisana;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni considerata l'urgenza di attivare la collaborazione prevista dall'Accordo;

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche e integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Prof. Antonio Davide Barretta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Maria Silvia Mancini

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott. Roberto Gusinu

**ACCORDO PER ATTIVITÀ CHIRURGICA NELL'AMBITO DEL TRAPIANTO DI
POLMONE**

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE, di seguito denominata "AOU Senese", con sede in Siena, Strada delle Scotte 14, P.IVA 00388300527, nella persona del Direttore Generale, Prof. Antonio Davide Barretta, domiciliato per la carica nella sede della stessa Azienda Ospedaliera,

E

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA, di seguito AOU PISA, C.F. C.F. 01310860505, con sede in Pisa, Via Roma 67, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Silvia Briani di seguito congiuntamente anche "le Parti";

Premesso che:

- l'art. 15 della Legge n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, nel rispetto della legge e dell'interesse pubblico istituzionalmente perseguito;

- l'art. 16 della legge n. 91 del 1 aprile 1999 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti", ai commi 1 e 2, attribuisce alle Regioni il compito di individuare, tra le strutture sanitarie accreditate, quelle idonee all'esercizio dell'attività di trapianto e di provvedere, ogni due anni, alla verifica della qualità e dei risultati ottenuti;

- la D.G.R Toscana n.1450 del 17/12/2018 istituisce la nuova organizzazione del

Sistema toscano del *procurement*, trapianto e gravi insufficienze d'organo, con l'obiettivo di garantire un approccio sistematico e strutturato nella gestione delle gravi insufficienze di organo, secondo un modello a rete, come previsto dal D.M. 19 novembre 2015;

- la D.G.R. Toscana n. 472 del 04/05/2021 definisce il percorso di autorizzazione e accreditamento dei Programmi regionali di trapianto di organi in riferimento a quanto richiamato nell'Accordo Stato-Regioni (Rep. Atti n. 16/CSR del 24/01/2018), prevedendo espressamente la possibilità di costituire èquipe interaziendali, quale scelta strategica regionale per perseguire la realizzazione di un sistema a rete;

- la D.G.R. Toscana n. 568 del 24/05/2021 approva i requisiti di esercizio e di accreditamento per le strutture della rete regionale trapiantologia;

Considerato che:

- l'AOU Senese è la struttura ospedaliera sede del Centro regionale autorizzato per il trapianto di polmone nell'ambito dello specifico programma regionale e sede del Centro di riferimento regionale delle Malattie Rare del Polmone; inoltre è depositaria della lista di attesa dei candidati al trapianto di polmone;

- presso l'AOU Pisana viene svolta attività di chirurgia toracica e presso la stessa Azienda ha sede il Centro della Rete Toscana Malattie Rare Polmonari Interstiziali con la presa in carico di pazienti elettivi per il Trapianto di polmone;

- le Parti intendono consolidare le attività in essere presso le proprie strutture, rafforzandole e incrementandole attraverso la sinergia e l'interazione fra le stesse, ponendo a valore comune le competenze di alto livello, professionali e tecnologiche, presenti nelle distinte sedi, in un'ottica integrata di Rete trapiantologica regionale;

- le Parti, pertanto, ritengono opportuno definire una collaborazione relativa al percorso di trapianto di polmone atta a implementare lo specifico programma

regionale, migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie, favorire una crescita della cultura della donazione del trapianto e implementare la rete di esperti afferenti al programma di trapianto del polmone, anche attraverso la mobilità temporanea dei professionisti tra le due sedi per l'attività valutativa, chirurgica di trapianto, di ricerca e di formazione;

- l'AOU Senese ha approvato la deliberazione del Direttore Generale n.590 del 28/5/2021 avente a oggetto "Disposizioni in merito alla gestione delle risorse umane impegnate nell'attività di trapianto di polmone" e la procedura sanitaria A.DS.PA.160 del 23.4.2021" denominata "Percorso clinico assistenziale del paziente candidato al trapianto di polmone", che approva lo specifico percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) oggetto di aggiornamento dalle Parti per la definizione del percorso interaziendale.

ART. 1 – OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente accordo costituisce e rappresenta documento di regolamentazione dei reciproci rapporti tra le Parti, finalizzato alla realizzazione di un PDTA interaziendale del trapianto di polmone, in cui le due Aziende intendono assicurare le competenze diagnostiche plurispecialistiche, attraverso le proprie strutture sanitarie, sotto il coordinamento dell'AOU Senese, quale Centro regionale di riferimento per il trapianto di polmone.

2. Il percorso assistenziale, di cui al comma precedente, è volto ad assicurare la massima efficienza e sinergia dei modelli di presa in carico del paziente, nonché l'interscambio di professionisti ed expertise presenti nelle due Aziende, per favorire il miglioramento complessivo del sistema delle cure, negli ambiti di pertinenza del programma di trapianto del polmone e, più in generale, della Rete trapiantologia regionale.

3. La collaborazione ha a oggetto la presa in carico del paziente affetto da grave insufficienza d'organo, in particolare dei pazienti affetti da insufficienza respiratoria terminale, e prevede:

- la valutazione d'organo di potenziali donatori generati nell'AOU Pisana da parte dei professionisti della stessa Azienda, in previsione dell'eventuale intervento di prelievo in collaborazione con AOU Senese, da comunicare al Responsabile della Unità Operativa Semplice Autonoma (UOSA) trapianto di polmone, o suo delegato, per la decisione finale relativa all'idoneità dell'organo;

- la valutazione di riceventi ricoverati presso le proprie strutture da parte dei professionisti dell'AOU Pisana, in previsione dell'eventuale intervento trapiantologico presso l'AOU Senese, da comunicare all'AOU Senese, a supporto della discussione multidisciplinare in esito alla quale viene stabilito l'inserimento in lista trapianti;

- la presenza programmata di un professionista chirurgo toracico dell'AOU Pisana nell'equipe trapiantologia dell'AOU Senese nel corso degli interventi di trapianto, compatibilmente con l'esigenza dell'attività della UOC Chirurgia Toracica della AOU Pisana;

- la possibilità per i medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione di Chirurgia Toracica dell'Università degli Studi di Pisa di frequentare per un periodo fino a 18 mesi, previo loro consenso e autorizzazione del Direttore della Scuola, come formazione fuori rete, la Unità Operativa (UO) Chirurgia Toracica e la Unità Operativa Semplice Autonoma (UOSA) Trapianto di Polmone della AOU Senese.

ART. 2 – MODALITA' ESECUTIVE

1. L'AOU Senese, attraverso il Direttore della propria UOSA Trapianto di Polmone, svolgerà una funzione di coordinamento del percorso trapiantologico integrato, dalla

valutazione d'organo fino all'impianto e degenza post-operatoria.

2. La struttura dell'AOU Pisana responsabile delle attività oggetto di accordo per la specifica parte di competenza è la UO Chirurgia Toracica.

3. Il Direttore della predetta UO Prof. Marco Lucchi svolgerà un ruolo di Coordinamento rispetto alle attività aziendali interne oggetto di collaborazione e alla programmazione dell'apporto dei professionisti afferenti alla propria UO , individuando un riferimento aziendale; quale Direttore della Scuola di specializzazione in chirurgia toracica, programmerà inoltre, in accordo con l'Università degli Studi di Pisa, di Siena e con l'AOU Senese, la formazione degli specializzandi.

4. L'AOU Pisana, nell'ambito della presente collaborazione mette a disposizione, compatibilmente con le esigenze della UOC di Chirurgia Toracica della AOU Senese un chirurgo toracico per prendere parte agli interventi di trapianto di polmone, come membro dell'equipe trapiantologica dell'AOU Senese.

5. Il Direttore della UOC Chirurgia Toracica, in accordo con la Direzione Sanitaria e di Dipartimento, comunicherà prima dell'inizio della collaborazione al Direttore della UOSA Trapianto di Polmone l'elenco dei professionisti coinvolti nelle attività oggetto di accordo e il riferimento individuato, con cui la Stessa potrà interfacciarsi per l'organizzazione dell'attività integrata.

6. Per la definizione ed i dettagli delle modalità organizzative necessari per l'erogazione delle attività oggetto della presente convenzione le parti rinviano a successivo protocollo operativo che sarà concordato tra i Direttori/Responsabili delle Strutture interessate d'intesa con le rispettive direzioni sanitarie.

7. Le valutazioni d'idoneità rispetto agli organi offerti dal CRAOT per donatori generati presso l'AOU Pisana sono svolte dai professionisti coinvolti nel percorso di trapianto del polmone che si coordineranno con il responsabile della UOSA Trapianto di

Polmone dell'AOU Senese, cui è deputata la Decisione finale sull'idoneità dell'organo e il successivo trapianto, e con gli altri chirurghi dedicati al prelievo di organi, nel rispetto di quanto previsto dal PDTA sul percorso interaziendale, anche per le fasi conseguenti.

8. In caso di segnalazione di possibile donatore in AOU Pisana, il Direttore dell'UOSA Trapianto di Polmone, o suo delegato, contatterà il Riferimento comunicato dell'AOU Pisana e inserito nell'equipe del trapianto di polmone.

9. I professionisti dell'AOU Pisana procederanno a effettuare la valutazione dell'organo e assieme ai colleghi dell'UOSA Trapianto di Polmone stabiliranno l'idoneità dell'organo e il successivo prelievo.

10. Al verificarsi di un'occasione di trapianto di polmone il Direttore della UOSA Trapianto di Polmone contatterà il Riferimento individuato, al fine di inserire nell'equipe chirurgica un professionista tra quelli in elenco.

11. L'AOU Senese si occuperà della gestione clinica del paziente al fine di garantire:

- lo stand-by chirurgico per la preparazione del ricevente e per la procedura d'impianto dell'organo, che verrà effettuato presso le proprie sale;
- l'adeguato iter procedurale pre e post-trapianto previsto nel PDTA interaziendale del trapianto di polmone, favorendo la condivisione delle informazioni con il chirurgo dell'AOU Pisana coinvolto;
- il coordinamento attraverso il Direttore della UOSA Trapianto di Polmone, nel rispetto di quanto sarà previsto dal PDTA interaziendale sul trapianto di polmone.

12. Le Parti promuovono la sinergia delle reti formative delle due Aree Vaste di riferimento nell'ambito della Scuola di specializzazione in Chirurgia Toracica.

13. Le Parti, per garantire la più efficiente e sinergica gestione del percorso assistenziale condiviso, pongono a supporto del percorso integrato di trapianto di

polmone tutte le tecnologie avanzate, i processi di informatizzazione e le *facilities* presenti nelle proprie strutture.

14. Il percorso diagnostico-terapeutico assistenziale integrato prevede in particolare l'implementazione del sistema di teleconsulto e di telemedicina, quale strumento di lavoro volto a facilitare l'accesso ai servizi e la continuità assistenziale, garantire lo scambio di informazioni e conoscenze fra i professionisti afferenti alle diverse strutture, favorire lo svolgimento di momenti di confronto su specifiche tematiche e/o problematiche cliniche e promuovere, in raccordo con le altre Aziende ed Enti del SSR, la realizzazione di una sempre più efficiente Rete trapiantologica regionale.

15. Le Parti promuovono, negli ambiti di pertinenza della presente collaborazione, attività di ricerca e sperimentazione clinica congiunte, al fine di:

- promuovere un'attività di ricerca orientata ai bisogni del paziente, generando risultati trasferibili nell'ambito del Sistema regionale toscano del *procurement*, trapianto e gravi insufficienze d'organo;
- accrescere la capacità di attrazione di risorse e di partecipazione a reti/partnership e gruppi di ricerca di livello nazionale e internazionale;
- promuovere attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
- produrre articoli e pubblicazioni scientifiche.

ART. 3 – ONERI ASSICURATIVI

1. Sono a carico delle Parti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di regolamentazione giuridica del rapporto di lavoro.

2. L'AOU Senese, quale beneficiaria delle prestazioni oggetto di accordo, ai sensi della L. n. 24/2017, art. 7, garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile dei professionisti dell'AOU Pisana che opereranno presso le proprie sedi alle finalità del presente accordo, sono fatti salvi i casi di salvo dolo e colpa grave.

3. Resta a carico dell'AOU Pisana l'assicurazione per malattia professionale e infortuni.

ART. 4 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO SORVEGLIANZA

SANITARIA E FISICA

1. Le Parti concordano che l'AOU Senese, quale soggetto beneficiario della prestazione, dovrà garantire la rispondenza dei luoghi, attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) alle normative applicabili e alle Valutazioni dei Rischi specifiche per le varie attività oggetto di accordo. Il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'AOU Senese dovrà inoltrare le informazioni relative ai rischi previsti per l'attività oggetto della presente valutazione al SPP AOU Pisana.

2. I Medici Competenti, i Medici autorizzati e gli Esperti di radioprotezione delle Parti, ciascuno per le proprie attribuzioni, si coordineranno per le attività di competenza. In caso di eventi pericolosi per persone o cose (esempio incendio, scoppio, allagamento, etc.) e in caso di evacuazione, il personale dell'AOU Pisana dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Responsabile delle attività oggetto di accordo dell'AOU Senese, o da altro personale presente all'uopo autorizzato.

3. In caso di infortunio, il personale dell'AOU Pisana dovrà attenersi alle disposizioni vigenti presso l'AOU Senese, secondo le indicazioni fornite dai suoi professionisti presenti e/o dal preposto o di altro referente presente a ciò delegato dall'Azienda; in seguito l'infortunato dovrà attenersi alle disposizioni dell'AOU Pisana, comunicando l'evento secondo le normali procedure aziendali.

4. Il Responsabile delle attività dell'AOU Senese fornirà al personale dell'AOU Pisana idonei dispositivi di protezione individuale in relazione alle proprie valutazioni dei rischi, nonché alle misure di contenimento del contagio da virus COVID-19.

5. Il Responsabile delle attività dell'AOU Senese fornirà ogni informazione al personale dell'AOU Pisana al fine di adottare ogni idonea misura di profilassi, compresa l'informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione presenti o da attuare negli ambienti dedicati alle attività di interesse e alle procedure di gestione delle Emergenze. Dovrà inoltre farsi carico di ogni attività di formazione e addestramento nei casi specifici non previsti dalle normali attività svolte dal personale dell'AOU Pisana presso la sede ordinaria di lavoro.

ART. 5 – RAPPORTI ECONOMICI

1. Per le attività oggetto di collaborazione che si svolgeranno presso l'AOU Senese, la Stessa corrisponderà all'AOU Pisana, a titolo di rimborso dei costi sostenuti, un importo forfettario di 650 euro per trapianto singolo e un importo forfettario di 1.200 euro per trapianto bilaterale.

2. L'AOU Senese provvederà a liquidare le somme dovute all'AOU Pisana dietro presentazione di regolare fattura elettronica cui dovranno essere allegati l'elenco degli accessi.

3. A tale finalità, il Direttore della UOSA Trapianto di Polmone della AOU Senese sottoscriverà le registrazioni degli interventi effettuati in apposita modulistica che sarà trasmessa attraverso i propri uffici amministrativi, ai competenti uffici amministrativi dell'AOU Pisana. Per l'AOU Pisana la struttura amministrativa di riferimento è la UO Marketing Rapporti Progetti Speciali e Convenzioni Attive.

Per la AOU Senese, la Direzione Aziendale individuerà la struttura competente incaricata di trasmettere le attestazioni degli interventi effettuati all'AOU Pisana.

4. I termini di pagamento si intendono a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Gli importi dovuti dovranno affluire direttamente all'Azienda.

ART. 6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, l'AOU Senese e l' AOU Pisana si qualificano quali autonomi Titolari del trattamento dei dati, come da art. 4, n. 7 dello stesso GDPR.

2. Le Parti garantiscono che il personale sanitario coinvolto nell'attività disciplinata dalla presente convenzione è individuato dal titolare quale persona autorizzata al trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del GDPR, nonché dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs n. 196/2003.

3. Relativamente alle informazioni finalizzate alla donazione e al trapianto di organi, e segnatamente ai dati anagrafici e sanitari relativi ai pazienti trapiantati riceventi, ai potenziali donatori e ai donatori - trattate per la finalità di cui all'art. 9 par.2 lett. h), nonché per quella di cui all'art. 9 par 2) lett. g) del GDPR e, in riferimento a quest'ultima, all'art. 2 *sexies* comma 2 lett. t) del D.Lgs. 196/2003 - l'AOU Senese e l' AOU Pisana agiscono in qualità di contitolari del trattamento alla stregua delle altre strutture che compongono l'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti (Centro nazionale, centri regionali o interregionali, strutture per i prelievi, strutture per la conservazione dei tessuti e delle cellule prelevati, strutture per i trapianti e Aziende Sanitarie), giusta la previsione della scheda allegato B 19 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 Febbraio 2013, N. 6/R dedicata alla Attività amministrativa, programmatoria, gestionale e di valutazione concernente la donazione, il trapianto di organi, tessuti e cellule.

4. I dati forniti dalle Parti, e relativi ai soggetti che per loro conto svolgono le attività dedotte in convenzione e a quelli che effettuano attività amministrative funzionali alla stipula e gestione del rapporto convenzionale, saranno trattati nel rispetto dei principi

di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi alla gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il presente accordo. Le parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

ART. 7 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

1. Nell'attività di cui al presente accordo le Parti e i professionisti coinvolti:

- si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che configurino conflitto di interessi ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013;
- rispettano le misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (Legge n.190/2012 e dai successivi decreti attuativi), nonché dai Codici di comportamento dei pubblici dipendenti;
- sono soggetti all'osservanza del segreto professionale e d'ufficio.

2. Le Parti sono tenute a fornire tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. n.33/2013 ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle Parti di risolvere anticipatamente il presente accordo.

ART. 8 – DECORRENZA E DURATA

1. Il presente accordo ha la durata di anni cinque, a far data dalla sua sottoscrizione e può essere prorogato dalle Parti per uguale durata tramite richiesta e accettazione via PEC ai seguenti indirizzi:

- AOU Pisana: pec-aoupisana@legalmail.it

- AOU Senese: ao-siena@postacert.toscana.it

2. Per impossibilità sopravvenuta le Parti possono recedere dall'Accordo con preavviso di 90 (novanta) giorni.

ART. 9 - NORME FINALI

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria tra loro qualsiasi controversia insorta/insorgenda sull'accordo.

2. Le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2010, potranno sottoporre la relativa controversia a un preliminare tentativo di conciliazione in base al Regolamento Nazionale di Mediazione.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dall'accordo si fa rinvio alle vigenti disposizioni in materia.

4. Eventuali modifiche/integrazioni da apportare al presente accordo saranno concordate tra le Parti tramite scambio di corrispondenza PEC.

5. L'entrata in vigore di disposizioni normative di legge successive, che rechino una disciplina diversa da quella in esso prevista, comporta la caducazione delle disposizioni incompatibili e la diretta applicazione della disciplina sopravvenuta fino al relativo adeguamento.

6. Qualsiasi controversia che possa insorgere relativamente alla validità, alla efficacia, all'interpretazione o alla esecuzione della presente convenzione sarà competenza esclusiva del Foro di Siena.

ART. 10 – FIRMA DIGITALE E SPESE CONTRATTUALI

1. La convenzione sarà sottoscritta con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n.241/1990.

2. Le spese di bollo dell'accordo, pari ad euro 32,00, sono a carico dell'AOU Senese e verranno assolte in maniera virtuale come da Autorizzazione dell'Agenzia

delle Entrate di Siena n. 2467/2000 integrazione n. 35254 del 13/10/2016.

3. L'accordo verrà registrato solo in caso d'uso, come disposto dall'art.5 del D.P.R.

n.131/1986, a cura e spese della parte che avrà interesse a farlo.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

Il Direttore Generale

Prof. Antonio Davide Barretta (firma digitale)

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana

Il Direttore Generale

Dott.ssa Silvia Briani (firma digitale)